

Istituto Comprensivo "Giannone" Oppido Lucano
Prot. 0001632 del 31/03/2022
I-5 (Uscita)



CIRCOLARE NR 114

**AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
ATTI**

**OGGETTO: DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24. Cessazione dello stato di emergenza
– Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni dal D.L. 24/2022 - aggiornamento
modalità gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2**

Si trasmette l'allegato decreto legge 24/2022 per l'applicazione in ambito scolastico.

Di seguito si riassumono le disposizioni che riguardano le istituzioni scolastiche, **a decorrere dal 1° Aprile.**

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 1° APRILE 2022 (Nota MI 410/2022)

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola
<p>INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA</p> <p><i>“In assenza e fino a tre casi di positività [...] solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)”</i></p>	<p>almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe.</p> <p>NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico</p>	<p>l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.</p>	<p>alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione</p>

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di **tipo FFP2¹**, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su **richiesta** della famiglia **accompagnata da specifica certificazione medica** attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) **obbligo** di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) **raccomandato** il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno **un metro** salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) **divieto** di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

¹ Sono **esclusi** dall'indossare la mascherina FFP2:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI

Fino al 30 aprile 2022 per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche, bisogna possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass base).

USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE

Prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022

Non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994).

Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022).

OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 4-ter. 1	Personale ATA	Personale docente
Permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022	Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)	Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)

Art. 4-ter. 2	Personale docente
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni . I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo .	specificità del personale docente rispetto al personale ATA (contatto diretto con alunni)

ASSENZA PER QUARANTENA E PER MALATTIA DA COVID-19

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui **“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”**).

ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Art. 31, c. 5, D.L. 41/2021: **“l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata**.

La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.

CONGEDI PREVISTI DALL'ART. 9 DEL D.L. 146/2021 (Congedi parentali)

NON prorogati oltre il 31 marzo 2021.

Oppido Lucano, 31 marzo 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Bernardino Sessa
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993